



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

Provincia di Salerno

ALLEGATO "A"

Regolamento per le progressioni verticali con procedura comparativa

*(ex art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,
come sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 80/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021)*

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del __/__/____

In vigore dal __/__/____

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra categorie diverse del personale dipendente del Comune di San Valentino Torio (SA), d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Le aree sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 e ss.mm.ii.

Le progressioni tra aree consentono il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore.

Il Comune prevede di avviare le procedure per le progressioni verticali nel piano triennale del fabbisogno del personale o altra equivalente tipologia di atto programmatico.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni solari precedenti al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

- 1) Assolvimento dell'obbligo scolastico, per i dipendenti inquadrati nell'area degli operatori che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area degli operatori esperti.
- 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado, per i dipendenti inquadrati nell'area degli operatori esperti che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area degli istruttori.
- 3) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nell'area degli istruttori che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'area dei funzionari e Elevata qualificazione.

In ogni caso, ad integrazione e specificazione delle norme in tema di requisiti per la partecipazione, si richiama quanto previsto dal CCNL vigente al momento dell'espletamento della procedura di selezione.

I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione.

Per particolari profili, in relazione alla specificità delle mansioni svolte ovvero al carattere tecnico professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di studio universitario rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno.

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 3 – Avviso di selezione

Gli avvisi di selezione, predisposti dall'ufficio Personale, sono pubblicati per la durata di almeno dieci giorni in albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

È fatta altresì salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di revoca della procedura.

Art. 4 – Procedura comparativa

La progressione tra le aree tramite procedura comparativa è disciplinata dalla valutazione dei seguenti elementi:

- Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio precedenti al termine di scadenza per la presentazione della domanda o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- Possesso di titoli e/o competenza ed esperienza professionale, ovvero possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- Numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei su indicati elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100.

1) Valutazione positiva della Performance dell'ultimo triennio disponibile: max 42 punti.

La performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di 42 punti, nel triennio o facendo riferimento alle ultime tre valutazioni disponibili, come da tabella sottostante:

valutazione <i>performance</i>	punteggio annuale
90 – 100	14
80 – 89	12
70 – 79	10
60 – 69	8

2) Possesso di titoli e/o competenza ed esperienza professionale, ovvero possesso di titoli studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno: max 40 punti.

a) Per posti dell'area dei Funzionari ed Elevata qualificazione – massimo punti 28:

- Per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, o diploma di laurea(DL) del previgente ordinamento universitario;
- punti 14 per voto 110/110 ed eventuale lode conseguita nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 12 per voto da 101 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 10 per voto da 91 a 100/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 8 per voto da 80 a 90/110 conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 10 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;
- punti 2 per dottorato di ricerca (DR), fino ad un massimo di 4 punti;
- punti 2 per Master di 2° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 4 punti;
- punti 1 per Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 2 punti;
- punti 1 per Diploma di Specializzazione (DS), fino ad un massimo di 2 punti;

b) Per posti dell'area degli Istruttori – massimo punti 28:

- Per diploma di scuola secondaria di secondo grado:
- punti 14 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 12 per voto da 86 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 10 per voto da 70 a 85 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 8 per voto da 60 a 69/100 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione dall'esterno;
- punti 10 per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;
- la valutazione della Laurea assorbe la valutazione del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed andrà valutata anche ai fini della votazione ottenuta, facendo riferimento ai medesimi criteri di cui al comma a);
- punti 2 per dottorato di ricerca (DR), fino ad un massimo di 4 punti;
- punti 2 per Master di 2° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 4 punti;
- punti 1 per Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 2 punti;
- punti 1 per Diploma di Specializzazione (DS), fino ad un massimo di 2 punti;

c) Per posti dell'area degli Operatori Esperti – massimo punti 28:

- punti 8 per assolvimento dell'obbligo scolastico;
- punti 10 per corso di perfezionamento e/o di abilitazione e qualificazione professionale conseguito dopo il diploma di scuola media inferiore opportunamente certificato;
- punti 10 per diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- punti 10 ulteriori per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;
- La presenza del titolo di studio di ordine e grado superiore (diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea) assorbe il titolo inferiore (assolvimento dell'obbligo scolastico) ed andrà valutato anche ai fini della votazione ottenuta, facendo riferimento ai medesimi criteri di cui al comma a) ed al comma b);

d) Servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 3 per ogni dodici mesi di servizio prestato nella categoria/area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 12; i rapporti di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.

3) Numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti: Max 18 punti.

Incarichi lavorativi che abbiano determinato un arricchimento professionale nell'ultimo quinquennio, assegnati con atti formali (delibera di Giunta Comunale, determina dirigenziale, decreto sindacale) e come da valutazione seguente:

- Punti 1 per ogni corso di aggiornamento e di formazione fino ad un massimo di 4;
- Punti 1 per incarichi presso altri Enti per dodici mesi fino ad un massimo di 4 punti;
- Punti 2 per ogni idoneità a concorsi pubblici fino ad un massimo di 4 punti
- Punti 10 per specifica responsabilità per almeno dodici mesi;
- Punti 6 per Abilitazione Albo o Ordine Professionale.

Art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

La Commissione esaminatrice è composta dal Responsabile del Settore nel quale si trova il posto da coprire, con funzioni di Presidente, e da due componenti scelti tra il personale dell'Ente, inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ovvero nell'Area professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a selezione.

Scaduto il termine previsto nell'avviso di selezione, la predetta commissione procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.

Le graduatorie avranno validità per l'annualità in corso e saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.

È consentito l'utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all'assunzione nella nuova categoria da parte del dipendente meglio classificato o in caso di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova area.

I soggetti destinatari della procedura di progressione verticale sono, previo consenso, esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL.

Art. 6 – Trattamento economico

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dalla data di adozione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 7 – Norma di rinvio

Il presente regolamento sostituisce qualsiasi altra norma regolamentare incompatibile con le nuove disposizioni. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli effetti dei provvedimenti assunti in esecuzione di precedenti normative in materia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso.